



MANUALE OPERATIVO
per la gestione delle emergenze epidemiche,
non epidemiche e di quelle connesse alla
sicurezza alimentare

INDICE

- 1. Parte Generale**
- 2. Gestione del rischio incendio**
- 3. Gestione del rischio idraulico**
- 4. Gestione del rischio sismico**
- 5. Gestione campi di accoglienza**
- 6. Gestione sanitaria degli animali d'affezione nei campi di accoglienza**
 - 6.1 Allegati**
- 7. POS Gestione sanitaria degli animali d'affezione nei campi di accoglienza**
 - 7.1 Allegati**

1 Scopo

Garantire un approccio integrato tra il sistema di risposta alle emergenze in sicurezza alimentare, emergenze epidemiche, non epidemiche ed il sistema di risposta alle emergenze in protezione civile.

2. Campo di applicazione

- Emergenze connesse direttamente alla sicurezza alimentare
- Emergenze non epidemiche connesse direttamente a fenomeni straordinari quali disastri naturali e/o ambientali
- Emergenze epidemiche in Sanità Pubblica Veterinaria

3. Normativa e Documenti di riferimento

- Decreto Legislativo n. 1 del 02.01.2018 che istituisce il Codice della Protezione civile
- Circolare n. 11 del 18/03/1992 sulle attività di emergenza dei Servizi Veterinari
- Linee Guida azioni veterinarie nelle emergenze non epidemiche settembre 1998
- Decreto 13/02/2001 sui criteri di massima per organizzazione dei soccorsi nelle catastrofi
- DGRC N. 495 del 25/03/2004 e s.m.i. (DGRC 1707/2009) che costituisce l'unità di crisi regionale per maxiemergenze dovute a eventi NBCR (bioterrorismo) o ad eventi naturali od antropici
- Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione 2019/300 del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione n. 2004/478/CE ed istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile
- l'Intesa dell'8 aprile 2020, Rep. Atti n. 61/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300, ha approvato il nuovo «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi;
- l'Intesa 61/CSR/2020 stabilisce che le Regioni collaborano con l'Unità di Crisi Nazionale per la formazione del personale sanitario, la programmazione e la realizzazione di simulazioni ed esercitazioni sulla gestione delle emergenze relative a tossinfezioni e zoonosi a trasmissione alimentare ed alla gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche
- Accordo Governo/Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 61 del 8 aprile 2020 – "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi".

- DGRC n. n. 307 del 23.06.2020 Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi".
- D.D. n. 296 del 14/09/2020 Adeguamento della composizione dell'Unità di Crisi Regionale (UCREVSA) e delle Unità di Crisi Locali (UUCCLL)- Intesa Stato Regioni n. 61/CSR dell'8 aprile 2020
- Delibera di Giunta n. 1292/2007 è stato istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA);
- Delibera di Giunta n. 1940/2009 è stato istituito il Centro di Riferimento Regionale Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.);
- Delibera di Giunta n. 97/2017 è stato istituito il Centro di riferimento regionale per la Sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali (CRIPAT);
- Delibera di Giunta n. 114 del 07/03/2017 è stato istituito Il Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le Emergenze non Epidemiche (CERVENE);
- Delibera di Giunta n. 234 del 04.06.2019 è stato approvato il Protocollo d'Intesa per il proseguimento delle attività, nell'ambito del CREMOPAR, del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie infettive e parassitarie degli Animali domestici (C.Re.San.);
- Intesa Stato Regioni e Province Autonome n. 127/CSR del 6 agosto 2020 È approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP)
-

4. Definizioni

- **UCREVSA** : Unità di Crisi Regionale per il Coordinamento delle Emergenze Veterinarie Epidemiche, non Epidemiche e per quelle relative alla Sicurezza Alimentare, di cui al D.D. 296 del 14.09.2020
- **UCL**: Unità di Crisi Locale, viene attivata per la gestione delle Emergenze Veterinarie Epidemiche, non Epidemiche e per quelle relative alla Sicurezza Alimentare a livello territoriale
- **Sicurezza alimentare**: tutte le attività previste in materia di sicurezza degli alimenti e mangimi, di benessere animale, di sanità animale e sanità vegetale.
- **Emergenza in sicurezza alimentare**: presenza di un grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente, che richiede l'applicazione di misure urgenti previste dal piano di sicurezza alimentare in quanto non gestibile con le misure vigenti.
- **Crisi in sicurezza alimentare**: generata nella maggior parte dei casi da emergenze in sicurezza alimentare non risolte che creano situazioni di allarmismo nell'opinione pubblica e il crollo del comparto coinvolto.
- **Emergenza epidemica**: Situazione imprevista di natura sanitaria con elevato potenziale danno agli animali, alle persone e al sistema economico, da affrontare con tempestività e misure straordinarie.
- **Emergenza non epidemica**: Situazione imprevista connesse direttamente a fenomeni straordinari quali disastri naturali e/o ambientali;
- **Emergenza di protezione civile**: qualsiasi evento naturale, tecnologico, conflittuale o sociale che comporta l'attivazione dei servizi veterinari nell'ambito della funzione F2 a livello comunale, provinciale o regionale
- **Funzione F 2** : funzione di supporto Assistenza sanitaria e veterinaria
- **CERVENE** Centro di riferimento regionale per le Emergenze Epidemiche
- **CRUIV** Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria
- **CRESAN** Centro di riferimento regionale per la sanità animale
- **CRIPAT** Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali

5. Responsabilità

- **Emergenze in sicurezza alimentare:** la gestione delle attività nelle emergenze in sicurezza alimentare coinvolge l'Unità di Crisi Regionale e le Unità di Crisi Locali (UCL) di cui al D.D. 296 del 14.09.2020, le risorse umane e strumentali dei Servizi Veterinari e dei Servizi SIAN delle AA.SS.LL della Campania e dei Centri di Riferimento Regionale.
- **Emergenze in protezione civile:** la gestione delle attività nelle emergenze in protezione civile coinvolge l'Unità di Crisi Regionale, l'Unità di Crisi Locale di cui al D.D. n. 101 del 13/11/2008, le risorse umane e strumentali delle AA.SS.LL della Campania e dei Centri di Riferimento Regionale.
- **Emergenza epidemica:** la gestione delle attività veterinarie nelle emergenze epidemiche coinvolge l'Unità di Crisi Regionale le Unità di Crisi Locale di cui al D.D. 296 del 14.09.2020 e le risorse umane e strumentali dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL della Campania e dei Centri di Riferimento Regionale.
- **Emergenza non epidemica:** la gestione delle attività nelle emergenze non epidemiche coinvolge l'Unità di Crisi Regionale le Unità di Crisi Locale di cui al D.D. 296 del 14.09.2020 e le risorse umane e strumentali delle AA.SS.LL della Campania e dei Centri di Riferimento Regionale.

6 Criteri generali per la gestione delle emergenze e l'attivazione del piano d'emergenza e la rete delle Unità di Crisi

L'Intesa dell'8 aprile 2020, Rep. Atti n. 61/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definito il nuovo Piano in attuazione dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019. E' necessario un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come "crisi", anche per quanto riguarda i criteri di individuazione e di classificazione e le procedure da attuare in base alla gravità e alla portata dell'incidente in termini di effetti sulla **salute pubblica**. E' contemplata l'attivazione di una rete di unità di crisi che, all'occorrenza, possa essere chiamata ad agire sia dal livello comunitario e/o centrale (Ministero della Salute) sia, a seguito di segnalazione, dal livello territoriale (locale). Non tutte le situazioni comunque richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi, ma possono beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione.

La gradualità dell'approccio a circostanze da considerare come "crisi" dovrà prendere in considerazione diversi criteri, come la percezione da parte dei consumatori e la sensibilità politica al riguardo, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio bioterrorismo), come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti in precedenza per la mancanza di interventi sufficienti.

Indipendentemente dall'ambito territoriale interessato (nazionale, regionale e/o locale) ci si può trovare di fronte a due tipi di condizioni:

a) **situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato:**

- tra le diverse autorità a livello territoriale e regionale nonché tra l'autorità competente nazionale e la Commissione europea;
- tra i sistemi di allarme ed informazione ed i laboratori per condividere le informazioni;
- tra i punti di contatto nazionali per il sistema di Allarme Rapido e di Reazione (SARR, istituito ai sensi della decisione 1082/2013/UE per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero) ed il sistema di Allarme Rapido per gli Alimenti e Mangimi (RASFF).

b) **situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi** che riunisca la Commissione, gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell'Unione.

Il coordinamento rafforzato è richiesto in presenza di un impatto elevato sulla salute o un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare o per difficoltà nell'individuare la fonte del rischio e qualora:

- sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica ed esista una correlazione epidemiologica (es. casi e/o decessi in più Stati membri) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (alimenti potenzialmente pericolosi distribuiti in più Stati Membri);
- il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno.

L'istituzione di un'unità di crisi è richiesta qualora:

- sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;
- ci si trovi in presenza di un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi, oppure un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana oppure in presenza di sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

Le Unità di crisi sono appositamente istituite a livello centrale, regionale e locale.

Analogamente a quanto previsto a livello comunitario, anche a livello nazionale e regionale vale quanto segue:

il criterio per determinare, almeno in una prima fase, se la situazione richieda o meno l'attivazione del piano di emergenza, deve essere *l'impossibilità* di gestire il rischio attraverso le procedure del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nazionale e /o comunitario (RASFF), di cui all'Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2008 *"Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano"* o mediante le azioni previste dagli artt. 53 e 54 del Reg. CE 178/2002.

Tale evenienza potrebbe configurarsi per il verificarsi di uno o più dei fattori elencati:

1. *fonte/origine del rischio sconosciuta;*
2. *perdita della tracciabilità/impossibilità di rintracciare e/o richiamare il prodotto (alimento, mangime, materiale a contatto) implicante un rischio serio, diretto o indiretto, per la salute umana;*
3. *diffusione del pericolo incontrollabile;*
4. *rischi emergenti;*

5. *elevato impatto sull'opinione pubblica;*
6. *attivazione/collaborazione con altre unità di crisi (Stati Membri, altri Enti e/o Ministeri coinvolti nella risposta alle emergenze);*
7. *in seguito a eventi di cui all'art 2, comma 1, lettera c della legge 225 del 24 febbraio 1992: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che potenzialmente possono coinvolgere/coinvolgono la sicurezza degli alimenti e/o dei mangimi.*

6. 1. Il livello nazionale (Unità di crisi nazionale –UCN)

L'UCN è ubicata presso il Segretariato Generale del Ministero della Salute. Il Segretario Generale, o suo delegato, è il **Coordinatore nazionale delle crisi**, figura trasversale alle diverse direzioni generali ministeriali che fanno parte dell'Unità (DGISAN, DGPREV, DGSAF, DGCOREI) e punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte, l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati. Il Coordinatore di crisi nazionale predispone ed attua una strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti di tutti i portatori di interesse

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale è componente dell'Unità di Crisi Nazionale.

I laboratori coinvolti nel piano di emergenza sono quelli:

- dell'Istituto Superiore di Sanità
- degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti
- delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (Arpac)

Nel Piano di emergenza può essere coinvolto ogni altro laboratorio (anche clinico) che, in caso di necessità, è opportuno interessare.

6. 2. Il livello regionale (Unità di Crisi Regionale - UCREVSA)

La Regione Campania ha recepito, con la DGRC n. 307 del 23/06/2020, l'Intesa Stato Regioni **dell'8 aprile 2020 (Rep. Atti n.61/CSR)** relativa al *"Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi"* e ha incaricato il Polo Integrato per le prestazioni sanitarie di alta complessità in materia di Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della formazione del personale sanitario sulla gestione delle emergenze, coinvolgendo i Centri di riferimento regionali per le materie di propria competenza; la Direzione Generale per la Tutela della salute, il Coordinamento del Sistema sanitario regionale e le AA.SS.LL., a loro volta, dovranno assicurare l'aggiornamento costante delle unità di crisi regionale e territoriali.

Successivamente, con il **Decreto Dirigenziale n. 296 del 14.09.2020**, è stata adeguata la composizione dell'UCREVSA e delle UU.CC.LL. a quanto stabilito dall'Intesa n. 61/CSR dell'8 aprile 2020 e sono state integrate le competenze delle Unità di crisi regionale e locali con quelle relative alla gestione delle Emergenze non Epidemiche.

Quindi la rete delle Unità di crisi regionale (UCREVSA e UU.CC.LL.) interviene, per gli aspetti di propria competenza, anche nelle emergenze determinate da disastri naturali e/o incidenti rilevanti in cui viene coinvolta la Protezione Civile (ossia emergenze non legate in primo luogo ad aspetti di sicurezza alimentare o dei mangimi). In tali situazioni potrebbe essere richiesta l'attivazione della rete di Unità di crisi regionale sia per coordinare ed attuare gli interventi sul territorio, sia per il coordinamento tra i Servizi (regionali e locali) di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e la funzione di supporto F2 "sanità, assistenza sociale e veterinaria" del sistema di protezione civile a livello comunale, provinciale o regionale.

L'UCREVSA è così costituita:

- a) Dirigente della UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania, col ruolo di Coordinatore;
- b) Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno o suo delegato;
- c) Direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania (ARPAC) o suo delegato;
- d) Comandante Regionale Carabinieri – NAS o suo sostituto;
- e) Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Campania;
- f) Responsabili dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);
- g) Responsabili dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP);
- h) Responsabili dei Servizi di Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA);
- i) Responsabili dei Servizi di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ);
- j) Responsabili dei Servizi di Sanità Animale (SSA);
- k) Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (OERV);
- l) Responsabile Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare (ORSA);
- m) Direttore Tecnico del Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (C.Re.S.An.);
- n) Direttore Tecnico del Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le Emergenze non epidemiche (CeRVEnE);
- o) Direttore Tecnico della sede operativa dell'ASL Napoli 1 del Centro di Riferimento Regionale per la Ristorazione Collettiva ed i prodotti Tradizionale (CRIPAT);
- p) Direttore Tecnico del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).

L'UCR è fisicamente ubicata presso la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania.

L'UCR-UCREVSA ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:

- coordinare e verificare le attività espletate sul territorio;
- raccogliere ed assicurare l'invio tempestivo per via informatizzata dei dati e delle informazioni inerenti all'emergenza;
- promuovere l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento per il personale impegnato nella gestione delle crisi in alimenti e mangimi, avvalendosi della collaborazione del Polo Integrato per le prestazioni sanitarie di alta complessità in materia di sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, con il coinvolgimento dei Centri di riferimento regionali in relazione alle materie di rispettiva competenza;
- raccogliere ed aggiornare l'organigramma delle UCL (ed i punti di contatto) del suo territorio e trasmettere tali informazioni all'Unità di Crisi Nazionale (almeno una volta all'anno e segnatamente in caso di variazioni), comprese quelle riguardanti i punti di contatto dei laboratori coinvolti, e la composizione dell'UCR;
- garantire la cooperazione con l'Unità di Crisi Nazionale;

- raccordarsi e collaborare con i soggetti coinvolti nell'emergenza oltre che con le seguenti unità di crisi: Unità di crisi di altre Regioni e delle Province Autonome, Unità di crisi locali (UCL) delle AA.SS.LL della Campania.

6. 3. Unità di Crisi Locale (U.C.L) ASL Benevento

Così costituita, secondo la **Deliberazione n. 133 del 08/4/2021**

- a) Direttore Sanitario (Responsabile della Unità di Crisi) o suo delegato
- b) Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- c) Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
- d) Responsabile dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP)
- e) Responsabile del Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA)
- f) Responsabile del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ)
- g) Responsabili del Servizio di Sanità Animale (SSA)
- h) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (C.Re.S.An.);
- i) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale Emergenze Veterinarie non Epidemiche (Ce.R.V E.n.E.);
- j) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV);
- k) Referente locale del Centro di Riferimento Regionale per la Ristorazione Collettiva e per i Prodotti Tradizionali (C.Ri.P.A.T.).
- l) Referenti locali Piano azione PSA
- m) Referente aziendale SOA

I componenti dell'UCL ASL Benevento sono:

Coordinatore UCL	Maria Concetta Conte
Direttore del Dip. di Prevenzione	Tommaso Zerella
Epidemiologia	Elena Fossi
Servizio Veterinario A	Ettore De Blasio
Servizio Veterinario B	Danila Carlucci
Servizio Veterinario C	Carmine Tanga
SIAN	Tommaso Zerella
SISP	Tommaso Zerella
Referente C.RE.SAN	Antimo Lupo Durante
Referenti PSA	Sabato Pepe, Antonio Sarro
Referente CRIUV	Antonio Facchiano
Referente CERVENE	Sergio Passannanti
Referente SOA	Cosimo Iavecchia
Referenti CRIPAT	Maria Giovanna Fuggi, Eligio Palmieri

L'UCL, ove ritenuto necessario, può coinvolgere altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione oltre che altri soggetti pubblici e privati.

L'UCL è ubicata presso il Dipartimento di Prevenzione, a Benevento in via Mascellaro 1, III piano.

Recapito Telefonico: 0824.308200

e-mail direzione.sanitaria@aslbenevento1.it

PEC: direzione.sanitaria@pec.aslbenevento.it

L'UCL ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:

- aggiornare il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- aggiornare il Piano delle emergenze epidemiche;
- aggiornare il Piano delle emergenze non epidemiche;
- attuare tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello nazionale, regionale e/o locale;
- adoperarsi per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite;
- fornire all'UCR della Regione Campania e, se del caso, agli altri soggetti coinvolti nella risposta all'emergenza, tutti i dati inerenti al debito informativo richiesto nella gestione dell'emergenza.

E' adempimento del Coordinatore dell' Unità di Crisi Locale tenere costantemente aggiornato, anche nel sistema informatico regionale GISA, i contatti dei componenti della stessa U.C.L..

Il Coordinatore dell'UCL , inoltre, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutti i Servizi dipartimentali interessati.

6. 4. I laboratori coinvolti nell'emergenza a livello locale:

- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – Sezione di Benevento C.da San Chirico snc Benevento Tel. 0824 776040 pec: bn@cert.izsmportici.it**
- **ARPAB Sezione di Benevento – via San Pasquale 36/B – Benevento Tel.0824 21043 Pec: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it**

Organizzazione della risposta

La gestione delle attività veterinarie nelle emergenze epidemiche coinvolge:

- "Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali", che si articola in:
 - a) Direzione strategica;
 - b) Comitato tecnico-scientifico;
 - c) Direzione operativa;
 - d) Unità Centrale di crisi.
- Regione
- AA.SS.LL.
- Sindaci dei Comuni
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e Centro di Referenza Nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline
- Centri di Referenza Nazionali:

- Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, programmazione, informazione e l'analisi del rischio (COVEPI), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
- Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
- Centro di referenza nazionale per l'afta epizootica e le malattie vescicolari (CERVES), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
- Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche
- Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria e la Malattia di Newcastle, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie
- Centro di referenza nazionale per encefalopatie spongiformi trasmissibili (CEA), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta
- Centro di referenza nazionale per le malattie degli equini (CERME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
- Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
- Centro di referenza nazionale per il benessere animale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
- Centri di Riferimento Regionali :
 - CRIUV
 - CRESAN
- Ministero dell'Interno e Questure
- Ministero della Difesa e Comandi Carabinieri
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Il Ministero della Salute, attraverso il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ha la responsabilità di:

- stabilire le strategie di lotta contro alcune malattie animali;
- adottare a livello nazionale tutte le misure sanitarie necessarie per contenere e prevenire la diffusione di alcune malattie animali;
- coordinare sul territorio nazionale tutte le attività di sorveglianza e controllo di alcune malattie animali.

In fase d'emergenza il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, collabora con l'Unità Centrale di Crisi e con le Unità di Crisi Regionali e Locali.

- **Unità di crisi regionale (UCREVSA) di cui al D.D. n. 296 del 14/09/2020 .**

Sul territorio della Regione Campania è costituita l'Unità di Crisi Regionale; in ciascuna delle 7 AA.SS.LL. della Campania è attiva l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.)

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale è il titolare della competente struttura regionale UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria.

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale stabilisce le attività previste sul territorio in ottemperanza delle direttive dell'Unità di Crisi Centrale.

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale allerta le U.C.L.

L'UCREVSA in fase ordinaria provvede a:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa. Il personale individuato deve essere particolarmente esperto della malattia in causa;
- costituire un nucleo costantemente attivo ed in grado di intervenire in caso di malattie epidemiche, preparato ad attuare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;

- approvvigionare l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia.

L'UCREVSA in fase di emergenza provvede a:

- coordinare l'azione delle unità di crisi locali anche fornendo indirizzi operativi, nonché supporti organizzativi e tecnico-scientifici;
- raccogliere ed analizzare i dati delle indagini epidemiologiche effettuate dalle unità di crisi locali;
- coordinare l'applicazione da parte delle unità di crisi locali di tutte le misure di controllo previste dalle normative specifiche;
- definire le zone di restrizione (zone di protezione e zone di sorveglianza) qualora l'estensione dell'emergenza riguardi territori appartenenti a più comuni;
- fornire alle unità di crisi locali, in accordo con le norme nazionali ed i Manuali operativi, direttive tecniche ed organizzative al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in materia di:
 - o regolamentazione e/o limitazione della movimentazione degli animali e relative modalità di controllo sui trasporti degli stessi;
 - o regolamentazione della macellazione degli animali di allevamenti situati nelle zone di protezione ed attuazione di misure di sorveglianza sul funzionamento dei macelli esistenti in tali zone;
 - o modalità di espletamento dei controlli sanitari negli allevamenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza;
 - o modalità per la raccolta dei prodotti e il rifornimento di alimenti zootecnici nell'ambito delle zone di protezione e di sorveglianza;
 - o regolamentazione e/o limitazione nelle zone di protezione e di sorveglianza della caccia, dell'addestramento cani e di ogni altra attività potenzialmente rischiosa ai fini della difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
 - o modalità di esecuzione delle vaccinazioni di emergenza;
 - o funzionamento di mercati, fiere e concentramento di animali;
 - o corretto smaltimento degli animali morti e delle deiezioni;
 - o verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate sul territorio stesso;
 - o garantire il flusso delle informazioni e dei dati a livello nazionale, interregionale e locale;
 - o tenere i rapporti con Enti ed Organismi regionali.

- **Unità di crisi locale (UCL)**

E' fisicamente localizzata presso la sede delle ASL.

Al momento della segnalazione del **sospetto**, il sopralluogo in azienda è eseguito da veterinari dell'ASL che si avvalgono di personale Veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

In **fase ordinaria** è compito del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi Veterinari della ASL:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della Unità di crisi locale emergenze epidemiche. Il personale relativo deve essere adeguatamente formato;
- disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche, pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- acquisire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche per la gestione delle attività connesse ad una eventuale emergenza epidemica;
- attuare, in cooperazione con il servizio veterinario regionale, le convenzioni necessarie ad effettuare le operazioni di distruzione delle carcasse e dei materiali.

L' Unità di crisi locale in fase di emergenza:

- interviene in caso di sospetto focolaio/focolaio di malattia;
- applica nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in materia;
- coordina l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;
- dispone e prepara le ordinanze sindacali per l'abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse e del materiale contaminato;
- predispone le operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
- definisce, in collaborazione con l'UCREE, i territori delle zone da sottoporre a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza);
- istituisce e coordina i rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine ed eventuali altre istituzioni nell'ambito delle operazioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza;
- provvede a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza nel focolaio e sul territorio;
- attua e coordina le procedure e le modalità operative intese al trasferimento degli animali morti e dei materiali contaminati dall'azienda infetta verso i luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento;
- cura gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- provvede alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo e cura la predisposizione delle relative procedure;
- raccoglie ed aggiorna i dati epidemiologici nei focolai;
- attua le disposizioni sulle vaccinazioni di emergenza;
- assicura il supporto tecnico e operativo all'UCREE;
- tiene i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili;
- provvede alla notifica degli atti e dei decreti di Polizia Veterinaria agli interessati.

11. La comunicazione nelle emergenze

L'OMS fornisce delle linee guida per la comunicazione in caso di emergenza (WHO Guideline for Emergency Risk Communication (ERC) policy and practice)

Secondo l'OMS la comunicazione è parte integrante di qualsiasi risposta di emergenza. È lo scambio in tempo reale di informazioni, consigli e opinioni tra esperti, leader della comunità, o funzionari e le persone a rischio. Nel corso di emergenze, un'efficace comunicazione del rischio permette alle persone più a rischio di comprendere e adottare un comportamento protettivo. Permette alle autorità e agli esperti di ascoltare e di rispondere alle preoccupazioni e alle esigenze delle persone in modo che la loro consulenza sia pertinente, affidabile e accettabile.

Durante le emergenze sanitarie, le persone devono sapere quali sono i rischi per la salute e quali azioni possono intraprendere per proteggere la loro salute e la loro vita. Informazioni accurate fornite tempestivamente consentono alle persone di fare scelte e di intraprendere azioni per proteggere se stesse, le loro famiglie e le comunità dai pericoli per la salute.

La comunicazione è una competenza prioritaria delle istituzioni, soprattutto in situazioni di emergenza. È pertanto necessario che le unità di crisi elaborino un **piano di comunicazione in emergenza**, preferibilmente con il supporto di **esperti del settore**, che tenga conto almeno i seguenti punti:

- **gli obiettivi** (es. comunicazione del rischio, avvisi ai consumatori);
- **i responsabili** (es. addetto alla comunicazione con le istituzioni, con il pubblico, con i mezzi di informazione ecc...);
- **l'utente finale** (es. la popolazione, altre amministrazioni, organi di stampa);
- **i mezzi e gli strumenti** (es. comunicati stampa, social network, televisione, stampa ecc..),

al fine di fornire una comunicazione quanto più possibile chiara e uniforme.